



Direzione Regionale della Lombardia

Mancato funzionamento ufficio di Milano 6

IL DIRETTORE REGIONALE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Accertamento irregolare funzionamento dell'ufficio di Milano 6.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Milano 6 durante la giornata del 5 maggio 2009 dalle ore 12,20 alle ore 13,20.

2. Pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

2.1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Motivazioni

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito di intervento della Polizia di Stato che comunicava di sgombrare i locali per un allarme bomba, l'ufficio di Milano 6 è rimasto chiuso dalle ore 12,20 alle ore 13,20 del giorno 5 maggio 2009.

Nella indicata fascia oraria è stata, quindi, sospesa l'erogazione dei servizi e il regolare svolgimento delle attività.

Dell'irregolare funzionamento è stato informato il Garante del contribuente con nota prot. n. 38431/udr/2009 del 04 marzo 2009.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore Regionale:

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 11 e art. 13, comma1)

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle Entrate:

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 4 e art. 7, comma1);

c) Irregolare funzionamento

Decreto legge del 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo il decreto legislativo del 26 gennaio 2001, n. 32, articolo 10, comma 1, lettera b);

Decreto legge 21 giugno 1961, n. 498 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 3).

Milano, 21 maggio 2009

Carlo Palumbo

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs 39/93)